

FOGLIO INFORMATIVO

(ai sensi degli artt. 115 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche)

GARANZIA DI CREDITI COMMERCIALI

Condizioni in vigore dal 1° ottobre 2016 e valide fino a nuovo avviso

INFORMAZIONI SULL' INTERMEDIARIO CREDITECH S.p.A.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione: Via Siusi 7, 20132, Milano.

Numero di telefono cui rivolgersi per informazioni e/o per la conclusione contratto: 02/33222440.

Indirizzo internet: www.creditech.it

Indirizzo e-mail: factoring@creditech.it

Società con socio unico COMPASS S.p.A., soggetta alla direzione e al coordinamento di MEDIOBANCA S.p.A.

Società iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB al n. 3, codice meccanografico Banca d'Italia 1904.

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09007750152, REA 1260400

Capitale Sociale: Euro 32.500.000 = interamente versato

Aderente all'Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana

(di seguito "Creditech" o il "Factor")

DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome del soggetto: _____

Qualifica: _____

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti): _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Email (se esistente): _____

CHE COS'E' IL CONTRATTO DI FACTORING

E' un contratto con il quale il Factor acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati da un fornitore (di seguito il "**Cliente**") verso un insieme predefinito di debitori preventivamente valutati, con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che possono essere resi dal Factor si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

➤ Garanzia dei Crediti Commerciali

Acquisto dei crediti commerciali vantati dal Cliente verso tutti i propri debitori precedentemente valutati dal Factor, ovvero un insieme predefinito di essi, con assunzione, da parte del Factor, del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori stessi, nei limiti dei plafond definiti per ciascun debitore. La cessione dei crediti non è da comunicarsi ai debitori se non in caso di inadempimento di questi ultimi e, quindi, il Cliente non ha la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi. Il prodotto è finalizzato a permettere la valutazione preventiva del rischio di credito commerciale ed il suo trasferimento ad un operatore specializzato. L'obiettivo è quello di rendere prevedibile il costo del rischio di credito commerciale, attraverso il suo trasferimento al Factor contro il pagamento di un compenso determinato.

➤ Rischi a carico del Cliente

Il Cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento del Cliente legittima il Factor a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati.

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

	Voci	Limite massimo
Tasso massimo per eventuali scoperti per valuta applicabile con divisore civile 365/366 per le operazioni in Euro*	Tasso nominale annuo posticipato	7,675%.
Tasso massimo per eventuali scoperti per valuta per le operazioni in valuta diversa dall'Euro (div. 360)*	Tasso nominale annuo posticipato	LIBOR divisa finanziamento + spread del 5,000%.
Conteggio, contabilizzazione ed esigibilità degli interessi	Periodicità	Trimestrale, semestrale oppure annuale.
Interessi di mora*	Tasso interessi moratori	Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012) e comunque nei limiti di legge.

**I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di Indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1,3,6 mesi, media mensile, LIBOR, TUS, Overnight, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: Il Sole 24 ore. Il parametro di indicizzazione, anche se negativo, non può essere inferiore a 0.*

Commissioni	Commissioni di "Gestione Mensile"	2% mensile sull'importo nominale dei crediti ceduti per i quali il Factor si assume il rischio di insolvenza dei debitori (in relazione al pagamento dei crediti stessi), al lordo delle note di credito; 0,50% mensile sull'importo nominale dei crediti ceduti per i quali il Cliente mantiene il rischio di insolvenza dei debitori (in relazione al pagamento dei crediti stessi) al lordo delle note di credito; 0,20% mensile sull'ammontare dei plafond concessi; 0,40% mensile sull'ammontare dei plafond non utilizzati.
Altre condizioni e spese	Spese per l'istruttoria della pratica e per l'eventuale registrazione contratto	€ 750,00 "una tantum".
	Spese di rinnovo pratica	€ 350,00 annuali.
	Spese annue di impianto e manutenzione anagrafica	€ 100,00 per ogni debitore ceduto.
	Spese di tenuta conto	€ 40,00 mensili.
	Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	Al costo.
	Spese "Handling", per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (es. fattura)	€10,00 per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (es. fattura).
	Costo copia singolo documento	€ 1,00 se reperibile on line. € 10,00 se in formato cartaceo.
	Spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili	€ 150,00 per ciascuna dichiarazione.
	Spese per preavviso di bonifico	0,10% sull'importo del bonifico, con un minimo di € 8,00 per ciascun preavviso.
	Spese per incasso tramite documenti	€ 12,00 per ciascun documento.
	Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo	€ 6,00 per ogni effetto e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo.
	Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (Riba, RID, MAV)	€ 4,00 per ogni incasso.
	Spese per richiamo effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	€ 8,00 per ciascun effetto documento richiamato, prorogato.
	Spese per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei che elettronici	€ 8,00 per ciascun effetto documento insoluto, salvo il maggior onere che ci venisse addebitato per effetti domiciliati presso gli Uffici Postali ovvero quello relativo all'elevazione del protesto.
	Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	€ 8,00 per ciascuna richiesta d'esito.
	Canone del servizio "Home Factoring" annuale	€ 150,00.
	Spese Legali	Al costo.
	Spese Notarili	Al costo.

	Spese invio comunicazioni non obbligatorie alla clientela	€ 10,00 per ogni comunicazione effettuata con mezzi diversi dal servizio "Home Factoring" (le comunicazioni operate con tale mezzo sono gratuite).
Valute	Valute d'incasso e d'accredito in conto	15 giorni per incassi effettuati a mezzo portafoglio (effetti, ricevute bancarie) od altri mezzi d'incasso "salvo buon fine"; 5 giorni per gli incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario; 5 giorni per gli incassi pervenuti a mezzo assegni bancari o circolari; 9 giorni per gli incassi pervenuti a mezzo versamento in C.C. postale; 2 giorni per gli incassi pervenuti a mezzo versamento di contanti presso le nostre casse.
	Valute applicate alle erogazioni	4 giorni rispetto alla valuta per il beneficiario.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, il Cliente dovrà inoltre rimborsare al Factor gli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

- Il tasso effettivo globale medio (il "**TEGM**") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "**Legge Antiusura**"), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet www.creditech.it del Factor o sul sito internet della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali. Resta espressamente inteso che laddove il tasso effettivo globale (il "**TEG**") - determinato ai sensi delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" di Banca d'Italia del 12 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni - risultasse eccedere il tasso soglia usura - determinato ai sensi dell'art. 2, comma IV, della Legge Antiusura - quest'ultimo tasso sarà da intendersi immediatamente applicabile al rapporto in luogo di quello erroneamente pattuito.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

- **Recesso e norme di trasparenza del rapporto (ius variandi):** nei contratti standard si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico Bancario "**TUB**"), l'Intermediario, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
- **Tempi massimi di chiusura del rapporto:** 15 giorni.
- **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie:** in caso di controversia, così come pubblicizzato sul sito www.creditech.it, il Cliente potrà presentare Reclamo all'Ufficio Reclami dell'Intermediario, anche per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Creditech S.p.A., Ufficio Reclami, Via Siusi 7, 20132 Milano o, per via telematica, all'indirizzo e-mail

reclami@creditech.it o all'indirizzo PEC creditech@pec.creditech.it. L'Intermediario darà risposta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del Reclamo. Qualora l'Intermediario non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o non risponda, o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l'Autorità Giudiziaria, potrà presentare ricorso all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'articolo 128-bis TUB (Arbitro Bancario Finanziario - "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, è possibile consultare la guida pratica ABF presente sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.creditech.it oppure chiedere informazioni agli uffici operativi della Banca d'Italia o all'Intermediario.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e il Factor dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (l'elenco degli organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it). L'organismo di mediazione prescelto dal Factor è il Conciliatore Bancario Finanziario (il cui sito è www.conciliatorebancario.it e la cui procedura per la conciliazione è esplicitata nel regolamento consultabile anche sul sito www.creditech.it), ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi ad un differente organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF.

Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione "Trasparenza" sul sito internet www.creditech.it.

LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo)

Factor: Creditech S.p.A. nonché il soggetto estero in possesso delle idonee autorizzazioni per esercitare l'attività di factoring o quella bancaria, di cui Creditech S.p.A. si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cliente: cliente che stipula con il Factor il Contratto.

Contratto: il contratto di factoring stipulato tra il Cliente e il Factor.

Debitore: la persona fisica o giuridica, italiana o straniera, specificamente accettata dal Factor, tenuta ad effettuare al Cliente il pagamento di uno o più Crediti da quest'ultimo vantati nei suoi confronti.

Credito: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cliente nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Cliente ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi ovvero b) quanto il Cliente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione: il negozio giuridico, anche unilaterale, mediante il quale il Cliente, in forza del Contratto, trasferisce al Factor i propri Crediti. La Cessione dei Crediti è disciplinata dagli artt. 1260 e ss. codice civile nonché dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991 per i Crediti sub a) e ove applicabile.

Pro Solvendo: la mancata assunzione, da parte del Factor, del rischio di solvenza del Debitore ceduto.

Pro Soluto: l'assunzione, da parte del Factor, del rischio di solvenza del Debitore ceduto.

Plafond: l'importo massimo entro il quale il Factor è disposto ad assumere il rischio di mancato pagamento dei Crediti oggetto di Cessione da parte di un determinato Debitore ceduto nonché la misura dell'assunzione di rischio per ogni singolo Credito oggetto di Cessione.

Corrispettivo della Cessione: il valore nominale dei Crediti oggetto di Cessione, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore, dovuto dal Factor al Cliente al momento dell'effettivo incasso (factoring pro solvendo) oppure alla scadenza dei Crediti ceduti nei termini concordati (maturity factoring), ovvero, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il Cliente medesimo (factoring pro soluto).

Pagamento Anticipato del Corrispettivo della Cessione: pagamento operato dal Factor al Cliente per quota parte o per intero del Corrispettivo della Cessione, effettuato su richiesta del Cliente ed a discrezione

del Factor prima della data di scadenza o di incasso dei Crediti ceduti.

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato al Cliente per la gestione dei Crediti ceduti e/o per l'assunzione, da parte del Factor, del rischio di mancato pagamento dei Debitori ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze originarie dei Crediti ceduti.

Parametro di Indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario (es. EURIBOR 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0".

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli Interessi.

Interessi di mora: importo dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Spese Handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Reclamo: ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) al Factor un suo comportamento o un'omissione. Il Reclamo deve essere sempre sottoscritto dal Cliente, fatta salva l'ipotesi in cui il Reclamo sia presentato per conto del Cliente da un'associazione di categoria alla quale quest'ultimo aderisca o da altro rappresentante autorizzato munito di procura rilasciata dal Cliente.

La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile ma adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ai sensi degli artt. 115 e seguenti del TUB.